

STATUTO



Della "A.S.E. Onlus (ASSOCIAZIONE SICILIANA EMOFILICI), Organizzazione non lucrativa di utilità sociale".

Art.1) E' costituita l'Associazione denominata "A.S.E. (ASSOCIAZIONE SICILIANA EMOFILICI), Organizzazione non lucrativa di utilità sociale."

SEDE

Art.2) L'Associazione ha sede in Catania.

Potranno essere istituite sedi secondarie con deliberazione dell'Assemblea degli associati.

OGGETTO E SCOPO

Art.3) L'Associazione non ha scopo di lucro e prevede l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale nel campo dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, anche con riguardo alla istruzione e formazione a favore di soggetti svantaggiati quali i pazienti emofilici (e coagulopatici) e dei rispettivi familiari.

Espressamente l'A.S.E. ONLUS si propone di:

- promuovere lo studio e la risoluzione dei problemi medici e sociali relativi all'Emofilia;
- sostenere tutte le attività e le iniziative degli amici e sostenitori dell'Emofilia;
- informare gli emofilici, i loro medici curanti, i medici specialisti nell'ambito di un trattamento globale del paziente emofilico, il personale parasanitario sui più recenti sviluppi della condotta terapeutica da adottare nelle varie fasi della malattia emofilica;
- favorire gli studi, la ricerca, le conoscenze biologiche e genetiche, i programmi di prevenzione e di profilassi delle invalidità, di recupero e di riabilitazione neurofisiomotoria dei pazienti

ALLEGATO "A" AL VERBALE DEL 01/06/2013
DI CUI DIVENTA PARTE INTEGRANTE
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO

- emofilici e di soggetti affetti da sindromi simil-emofiliche;
- favorire la conoscenza su ogni altra coagulopatia da alterazioni congenite ereditarie di fattori e meccanismi della coagulazione e dell'emostasi in genere;
 - raccogliere e distribuire tutte le notizie, comprese quelle statistiche, che possono essere utili agli emofilici;
 - assistere gli emofilici dal punto di vista medico e sociale, e sostenerli nel campo dell'educazione, dell'avviamento professionale, della vita familiare;
 - divulgare i programmi di prevenzione di screening prenatale e perinatale in senso eugenetico e sociale;
 - cooperare con medici, ricercatori e specialisti nello studio dell'Emofilia e delle sindromi simil-emofiliche;
 - svolgere attività di solidarietà sociale rivolte in favore della collettività, oltre che dei soci, associati o partecipanti;
 - organizzare convegni, seminari, dibattiti sui temi di interesse specifico;
 - curare la redazione di pubblicazioni a carattere scientifico e divulgativo, oppure di collaborarvi;
 - stabilire rapporti con Enti, Istituzioni ed Autorità nell'ambito nazionale ed internazionale, nonché con specialisti delle coagulopatie e con chiunque interessato, ed anche con l'opinione pubblica in genere, purché le varie iniziative intraprese vengano concretamente supportate.

Tutte le attività sopra descritte sono dirette esclusivamente ad arrecare benefici unicamente ai soggetti svantaggiati quali i soggetti emofilici e le loro famiglie e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale ai soggetti svantaggiati sopra descritti.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

L'Associazione può emettere "titoli di solidarietà".

PATRIMONIO ED ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE

Art.4)

1) Ai sensi dell'art. 5 della Legge 266/1991 L'Associazione trae le risorse economiche per il loro funzionamento e per le svolgimento della propria attività da:

- a) contributi degli aderenti
- b) contributi di privati
- c) contributi dello Stato, di Enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti
- d) contributi di organismi internazionali
- e) donazioni e lasciti testamentari
- f) rimborsi derivanti da convenzioni
- g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali

2) Le organizzazioni di volontariato, prive di personalità giuridica, iscritte nei registri di cui all'art. 6 della legge 266/1991, possono acquistare beni mobili registrati e beni immobili occorrenti per lo svolgimento della propria attività. Possono inoltre, in deroga agli articoli 600 e 786 del codice civile, accettare donazioni e, con beneficio d'inventario, lasciti testamentari, destinando i beni ricevuti e le loro rendite esclusivamente al conseguimento delle finalità previste dagli accordi, dall'atto costitutivo o dallo statuto.

3) I beni di cui al comma 2 sono intestati alle organizzazioni. Ai fini della trascrizione dei relativi acquisti si applicano gli articoli 2659 e 2660 del codice civile.

4) In caso di scioglimento per qualunque causa dell'Associazione, il Patrimonio residuo sarà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito

ALLEGATO A' AL VERBALE DEL 01/06/2013
DI CUI DIVENTA PARTE INTEGRANTE
IL PRESIDENTE IC PERPETUO

l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, della Legge 23/12/1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

5) Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione all'Associazione da parte di chi intende aderire all'Associazione.

6) L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. E' comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari.

7) I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo, e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso e, quindi, nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.

8) Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

FONDATORI, SOCI, BENEMERITI E BENEFICIARI DELL'ASSOCIAZIONE

Art.5)

1. Sono aderenti all'Associazione:

- i fondatori;
- i soci dell'Associazione;
- i benemeriti dell'Associazione;
- I beneficiari dell'Associazione;

2. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

3. L'adesione all'Associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto



nell'Assemblea per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

4. Sono fondatori coloro che partecipano alla costituzione dell'originario fondo di dotazione dell'Associazione stessa.
5. Sono soci dell'Associazione coloro che aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza.
6. Sono beneficiari dell'Associazione coloro cui vengono erogati i servizi che l'Associazione si propone di svolgere.
7. Sono benemeriti dell'Associazione coloro che effettuano versamenti al fondo di dotazione ritenuti di particolare rilevanza dal Consiglio Direttivo.
8. Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad approvarne ed osservarne statuto e regolamenti
9. Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro la prima riunione utile del Consiglio direttivo.

In caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo non è tenuto ad esplicitare la motivazione di detto diniego.

10. Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti all'Associazione stessa; tale recesso ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceve la notifica della volontà di recesso.
11. In presenza di gravi motivi, tra cui il mancato pagamento della quota associativa, chiunque partecipi all'Associazione può esserne escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo.

L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata.

Nel caso che l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli può adire l'arbitro di cui al

ACCEPATO "A" AL VERBALE DEL 01/06/2013
DI CUI DIVENTA PARTE IN DECORRENZA
IL PRESIDENTE
IL PRESIDENTE

presente statuto. In tal caso l'efficacia della decisione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia dell'arbitro stesso.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 6)

1) Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli aderenti all'Associazione;
- il Presidente del Consiglio Direttivo ;
- il Vice Presidente del Consiglio Direttivo;
- il Consiglio Direttivo;
- il Segretario del Consiglio Direttivo;
- il Tesoriere;
- il Collegio dei Revisori dei Conti, ove previsto

ASSEMBLEA

Art.7)

- 1) L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione.
- 2) L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo
- 3) L'Assemblea inoltre:
 - provvede alla nomina del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti – ove previsto;
 - delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
 - delibera sulle modifiche al presente statuto;
 - approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
 - delibera sull'eventuale destinazione di utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge o dal presente statuto;
 - delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.
- 4) L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo ogni qualvolta questi lo ritenga



opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno quattro aderenti o da almeno due Consiglieri, oppure dal Collegio dei Revisori.

L'avviso di convocazione deve essere spedito almeno dieci giorni prima, o "brevi manu" con richiesta sottoscritta, deve contenere gli argomenti da trattare, il luogo, il giorno e l'ora della riunione e l'indicazione dell'eventuale seconda convocazione. L'avviso di convocazione, negli stessi termini di cui prima, può essere trasmesso anche tramite fax oppure all'indirizzo di posta elettronica che l'associato avrà cura di comunicare al Consiglio Direttivo, il quale senza indugio lo annoterà nel Libro degli associati.

5) L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in mancanza dal Vice Presidente, in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio Presidente.

Spetta al Presidente dell'Associazione di constatare la regolarità della convocazione ed il diritto di intervenire in Assemblea.

Delle riunioni dell'Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Le Assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall'articolo 21 Codice Civile che così recita:

"Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto".

Le modificazioni dell'Atto Costitutivo e dello Statuto, in deroga alle disposizioni del codice civile sono prese a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dell'Associazione".

Non è ammesso il voto per delega al fine di garantire l'effettività del rapporto medesimo e la partecipazione reale e fisica dei soci alla vita dell'associazione;

ALLEGATO "A" DEL 01/06/2013

DI CUI DIVENTA PARTE INTEGRANTE

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Si prevede inoltre, per gli associati o partecipanti maggiori di età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 8)

1) L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto, a scelta dell'Assemblea, da cinque membri, compresi il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere, eletti fra i soci con votazione a scrutinio segreto. L'Assemblea all'atto della nomina, determina anche il numero dei componenti del Consiglio.

Ogni elettore ha la possibilità di esprimere un numero di preferenze non superiore a tre.

I consiglieri durano in carica cinque anni.

Il Consiglio Direttivo si riunisce normalmente almeno due volte l'anno; straordinariamente tutte le volte che il Presidente lo riterrà opportuno oppure ne sia fatta richiesta o almeno due Consiglieri o dai Revisori dei Conti.


Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza dei Consiglieri, in caso di parità di voti prevale quello del Presidente, in caso di votazione a scrutinio segreto la parità equivale a reiezione della proposta.

In caso di dimissioni o decesso di un Consigliere, il Consiglio Direttivo alla prima riunione provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

2) Dalla nomina a Consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragione dell'ufficio ricoperto.



IL PRESIDENTE

Art.9)

- 1) Al Presidente dell'Associazione spetta la rappresentanza dell'Associazione stessa di fronte ai terzi ed anche in giudizio; su deliberazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può attribuire la rappresentanza dell'Associazione anche ad estranei al Consiglio stesso.
- 2) Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e da Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità ed urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente e senza indugio convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.
- 3) Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.
- 4) Il Presidente cura la predisposizione e del bilancio consuntivo da sottoporre per l'approvazione al Consiglio Direttivo e poi all'Assemblea, corredandoli di idonee relazioni.

IL VICE PRESIDENTE

Art. 10)

- 1) Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 11)

- 1) Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione.

ALLEGATO "A" AL VERBALE DEL 01/06/2013
DI CUI DIVENTA PARTE INTEGRANTE
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO

- 2) Il Segretario cura la tenuta del libro dei verbali delle Assemblee, del Consiglio Direttivo, nonché del libro degli aderenti all'Associazione.

LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE

Art.12)

- 1) Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e dei Revisori dei Conti, nonché il libro degli aderenti all'Associazione.

IL TESORIERE

Art. 13)

- 1) Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo e quello preventivo, accompagnandoli da idonea relazione contabile.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 14)

Su richiesta qualificata dell'Assemblea degli associati è costituito il Collegio dei Revisori dei Conti.

- 1) Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri effettivi e di due supplenti (questi ultimi subentrano in ogni caso di cessazione di un membro effettivo).
- 2) L'incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con la carica di Consigliere.
- 3) Per la durata in carica, la rieleggibilità e il compenso, valgono le norme dettate nel presente statuto per i membri del Consiglio Direttivo.
- 4) I Revisori dei Conti curano la tenuta del libro delle adunanze dei Revisori dei Conti, partecipano di diritto alle adunanze delle assemblee e del Consiglio Direttivo (con facoltà di parola ma senza diritto di voto alle adunanze del Consiglio Direttivo), verificano la regolare tenuta della



contabilità dell'Associazione e dei relativi libri, danno pareri sui bilanci.

BILANCIO CONSUNTIVO

Art. 15)

L'Associazione ha l'obbligo di redigere il bilancio o un rendiconto annuale.

- 1) Gli esercizi dell'Associazione si chiudono il 31 Dicembre di ogni anno.
- 2) Entro il 28 Febbraio di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.
- 3) I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici (15) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivati interessi alla loro lettura.

AVANZI DI GESTIONE

Art. 16)

- 1) All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.
- 2) L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ALLEGATO "A" AL VERBALE DEL 01/06/2013
DI CUI DIVENTA PARTE INTEGRANTE

IL PRESIDENTE

[Handwritten signature]

IL SEGRETARIO

[Handwritten signature]



SCIoglimento

Art. 17)

1) In caso di scioglimento per qualsiasi causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art. 18)

1) Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.

L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomina dell'arbitro sarà provveduto dal Presidente del Tribunale di Catania.

LEGGE APPLICABILE

Art. 19)

1) Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente statuto, si deve fare riferimento alle norme in materia di Enti contenute nel libro I del Codice Civile e, in subordine, alle norme contenute nel libro V del Codice Civile.